



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 53 del 23/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
FRANZONI MATTEO	SI		GRAZIOTTI ELISA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		DOMENIGHINI FRANCESCA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		STEFANA GIADA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		PEDRALI NICOLA	SI	
DONATI FOLCO	SI		BASSOLINI MARCO		SI
MINELLI LUCA	SI		BRAGAGLIO GRAZIELLA BIANCA		SI
TOMASI GUSTAVO	SI		NOVAGLIO MAURO	SI	
RUGGERI LUCA	SI		ROMELLI TIZIANA	SI	
SENESTRARI LUCA	SI				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assiste Il Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Matteo Franzoni** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerenti l'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- L'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede che le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ed infine che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della L. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la facoltà di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, anche qualora l'Ente non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/07/2023 di individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

DATO ATTO che il Decreto sopra richiamato prevede che i comuni elaborino e trasmettano al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto, recante le aliquote Imu differenziate sulla base delle fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale precisando che la delibera approvata senza il prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 6 ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito in L. 170/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;

VISTO il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2025 ad integrazione del decreto 06/09/2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (Imu) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. 160/2019;

RITENUTO opportuno mantenere inalterate, per l'anno 2026, le aliquote Imu approvate per l'anno 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024, di seguito riportate e inserite nel prospetto allegato "A" estrapolato dal Portale del Federalismo fiscale:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,55%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'immobile non risulti locato	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1,06%

RICHIAMATO l'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) ai sensi dell'art. 1 commi 738 e seguenti della L. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/07/2020, il quale prevede che è facoltà dell'Amministrazione prevedere l'applicazione di aliquota agevolata per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della categoria A10, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) e di secondo grado (nipoti, nonni, fratelli e sorelle) ivi residenti, nonché, in caso di morienza dei soggetti sopra indicati, ai coniugi superstiti di questi in condizioni di vedovanza, nel limite massimo di due unità immobiliari per ciascun soggetto passivo IMU. Per detti immobili agevolati, è possibile associare anche numero una pertinenza assoggettandola alla medesima aliquota;

RITENUTO, per l'anno 2026, di non prevedere l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 20 sopra richiamato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line

dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 15

Astenuti: nessuno

Votanti: 15

Favorevoli: 12

Contrari: 3 (Pedrali, Novaglio, Romelli)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2026 le aliquote Imu già approvate per l'anno 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024, indicate nella tabella seguente e riportate nel Prospetto delle aliquote sub "A", elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,55%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'immobile non risulti locato	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1,06%

2. di dare atto che per l'annualità 2026 non viene prevista l'applicazione di aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado ai sensi dell'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) ai sensi dell'art. 1 commi 738 e seguenti della L. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/07/2020,

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa;

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 172 TUEL, allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 anche se non materialmente allegata allo stesso;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare le scadenze previste dalla legge, in quanto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Matteo Franzoni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Amedeo Piotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)